



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCO

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	NESE	FRANCESCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	MINATTA	GABRIELE	Relatore
<input type="checkbox"/>	ANNONI	FLAVIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 132/2016
depositato il 17/03/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9P013H01282/2015 TRIB.ERARIALI 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9P013H01282/2015 IRPEF-ADD.REG. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9P013H01282/2015 IRPEF-ADD.COM. 2006
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9P013H01282/2015 IRPEF-ALTRO 2006.
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LECCO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:
REGGI MAURIZIO
VIA MONTI VINCENZO 2 20123 MILANO MI

difeso da:
REGGI MAURIZIO
VIA MONTI VINCENZO 2 20123 MILANO MI

difeso da:
REGGI MAURIZIO

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 132/2016

UDIENZA DEL

26/09/2016 ore 09:30

N°

267/2016 Sez. 1^a

PRONUNCIATA IL:

26/09/2016

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 OTT. 2016

Il Segretario

Reg. A. TALSECCHI





(segue)

VIA MONTI VINCENZO 2 20123 MILANO MI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 132/2016

UDIENZA DEL

26/09/2016 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 17 marzo 2016

eredi, obbligati in solido, del sig. _____ deceduto in data 31 luglio 2009, tutti rappresentati e difesi dal Dott. Maurizio Reggi, hanno impugnato gli avvisi di accertamento in oggetto con i quali l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco, ha attribuito al " de cuius ", per l'anno d'imposta 2006, un maggior reddito Irpef per aver detenuto all'estero attività finanziarie che non avrebbe indicato nel quadro RW della sua dichiarazione dei redditi.

I suddetti avvisi scaturiscono da:

- **nota n. 138865/2014**, non allegata all'avviso impugnato, con cui la Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate avrebbe comunicato alla Direzione Provinciale di Lecco i fatti emersi a seguito di una precedente attività investigativa svolta dal Nucleo di Polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza;
- **un procedimento penale n. 42636/2014 R.G.N.R.** che non specifica a carico di chi, né vengono allegati gli atti;
- **documentazione extracontabile** da cui emergerebbe la detenzione in paese a fiscalità privilegiata (Svizzera), da parte di soggetti italiani, di attività finanziarie formalmente denominate " polizze assicurative ", presso la succursale milanese della " Credit Suisse ", la quale avrebbe strutturato delle polizze assicurative denominate " Life Portfolio International ", che avrebbero avuto l'effetto di dissimulare investimenti finanziari all'estero detenuti da residenti in Italia (**senza alcun specifico riferimento al defunto sig, _____**).

Gli avvisi di accertamento impugnati concludono con un riferimento all'ulteriore segnalazione n. 0714610/2014, non allegata agli avvisi di accertamento) che conterrebbe una scheda informativa da cui emergerebbe che il defunto _____, in data 16 marzo 2006, avrebbe sottoscritto una polizza con il Credit Suisse (Bermuda) l.t.d., a fronte della quale egli avrebbe corrisposto un premio di € 362.886,00 che avrebbe costituito reddito sottratto a tassazione.

Tanto premesso proponevano ricorso chiedendo l'annullamento degli avvisi impugnati per:

- illegittimità per mancanza di prove, atteso che gli avvisi si limitano ad allegare una scheda riepilogativa priva di sottoscrizione, di numero di protocollo , di data di emissione o timbro di uscita che ne attesti la provenienza;
- omessa allegazione agli avvisi degli atti ivi richiamati;

- in nessuna parte degli avvisi viene affermato che la polizza sia del tipo " Life Portfolio International " , tipologia di polizza per la quale vi è l'obbligo di indicazione nel quadro RW, sicché non può operare la presunzione di cui all'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, secondo cui gli investimenti e le attività finanziarie detenute in Stati a fiscalità privilegiata , in violazione degli obblighi di indicazione nel quadro RW si presumono costituite mediante redditi sottratti a tassazione;
- l'irretroattività della presunzione legale di redditi sottratti a tassazione di cui al citato art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 e, di conseguenza la tardività della notifica degli avvisi;
- la nullità degli avvisi impugnati per tardività della notifica;
- la nullità degli avvisi impugnati per apodittica classificazione del reddito attribuito al defunto sig. ;
- l'illegittima intestazione degli avvisi , atteso che questi ultimi sono intestati distintamente ad ogni erede e non agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio del dante causa;
- nullità degli avvisi per omessa instaurazione di un contraddittorio preventivo.

Concludevano chiedendo la sospensione degli atti impugnati.

Gli avvisi di accertamento impugnati comportano un carico impositivo complessivo pari ad € 199.585,56.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecco ha provveduto a costituirsi, facendo rilevare quanto segue:

- l'avviso di accertamento trovava la sua origine nell'attività investigativa svolta dal Nucleo di polizia Tributaria di Milano della Guardia di Finanza, a carico della Credit Suisse Life & Pension Aktiengesellschaft, nel corso della quale rinveniva documentazione di natura extracontabile da cui emergeva che dei soggetti italiani detenevano attività finanziarie in paesi a fiscalità privilegiata , formalmente denominate " polizze assicurative ".

Tra detti soggetti veniva individuato anche il sig. _____, in qualità di sottoscrittore della polizza n. 111PTF803607, emessa formalmente dalla Credit Suisse Life (Bermuda) LTD, con versamento di un premio di € 362.886,00, senza l'intervento di un intermediario residente.

Posto che tale investimento non risultava dichiarato nel quadro RW della relativa dichiarazione dei redditi, l'Ufficio si avvaleva della presunzione legale relativa prevista ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.L. 78/2009, secondo cui i citati investimenti non dichiarati si presumono costituiti mediante redditi sottratti a tassazione e, conseguentemente, il premio assicurativo corrisposto veniva recuperato a tassazione quale reddito , nei confronti degli eredi del sig. _____, deceduto in data 31 luglio 2009.

Sostiene inoltre di avere messo i contribuenti nelle condizioni di conoscere tutti gli elementi e le risultanze investigative da cui derivava l'attività accertativa dell'Amministrazione Finanziaria, dando contezza di tutti gli atti richiamati, permettendo loro di esercitare a pieno il proprio diritto di difesa.

Per quanto riguarda i limiti temporali di applicazione della norma entrata in vigore il 01 luglio 2009, considerato che l'evento che ne ha determinato la creazione ad hoc consiste nell'omessa dichiarazione di disponibilità patrimoniali e finanziarie all'estero, si deve dedurre che questa norma, proprio per la funzione che il Legislatore ha deciso di attribuirgli, sia applicabile per gli accertamenti riguardanti periodi d'imposta anteriori al 2009 purché entro i prescritti limiti temporali di decadenza dell'azione di controllo.

Inoltre è assolutamente priva di fondamento l'eccepita nullità degli avvisi di accertamento per illegittima intestazione degli stessi.

Invero, l'Ufficio ha correttamente notificato gli avvisi di accertamento agli eredi del sig. Mondini, come previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Da ultimo rileva l'Ufficio la totale mancanza di pregio dell'eccepita nullità degli avvisi per omesso contraddittorio preventivo, sostenendo che la fattispecie non rientra tra le ipotesi individuate dal legislatore per le quali è previsto obbligatoriamente il contraddittorio preventivo.

Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna di controparte al pagamento delle spese del giudizio.

La parte ricorrente ha presentato memorie illustrative contestando quanto espresso dall'Ufficio nelle controdeduzioni.

Accolta l'istanza di sospensione con provvedimento in data 02 maggio 2016, all'odierna udienza le parti si sono riportate alle rispettive richieste.

MOTIVI DELLA DECISIONE



Va preliminarmente esaminata l'eccezione di retroattività della presunzione legale di redditi sottratti a tassazione formulata dai ricorrenti.

Tale presunzione, introdotta dall'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, è infatti inapplicabile alle annualità pregresse rispetto alla sua entrata in vigore e, quindi, al caso in esame riguardante l'anno d'imposta 2006, non potendo avere efficacia retroattiva.

Una diversa interpretazione, oltre che a ledere la tutela dell'affidamento, riconosciuta dalla giurisprudenza quale limite dell'attività del legislatore, ed a compromettere il diritto di difesa della controparte, contrasterebbe altresì con il disposto dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge 212/2000

(Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.

La previsione di cui al citato art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009, pur collocandosi nell'ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica, così come preteso invece dall'Ufficio, una applicazione retroattiva della norma ad attività di accertamento relative, come detto, a periodi di imposta pregressi.

La riconosciuta fondatezza del suddetto motivo di ricorso assorbe gli altri e ne rende superfluo l'esame.

Sussistono giusti motivi, ravvisabili nelle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Lecco, 26/09/2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

